SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 novembre 1994, n. 624.

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 delle Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare gli interventi di prima necessità in favore delle zone colpite in misura eccezionale da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali nel mese di novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

Art. 2.

1. E istituito per il periodo dell'emergenza un Comitato di Ministri, composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente,

assistito, con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza dal Consiglio dei Ministri con delega per la protezione civile, con il compito di ripartire tra le regioni, le amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3. Il Comitato provvede d'intesa con i presidenti delle regioni interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, alle altre amministrazioni interessate ed alle contabilità speciali delle prefetture. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate altresì:

a) per la riparazione dei danni subìti dalle infrastrutture pubbliche e dalle opere viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle aree colpite;

c) per la riparazione dei danni subìti da beni immobili dei privati cittadini.

Art. 4.

1. Il presidente del Magistrato per il Po definisce e realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, un piano straordinario di interventi diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture sui tratti dei corsi d'acqua del bacino padano di competenza statale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le medesime finalità il presidente del Magistrato per il Po procede, altresì, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di sezioni di deflusso dei medesimi tratti dei corsi d'acqua, individuati con il decreto di cui al comma 1, mediante concessioni di estrazione di materiale litoide, finalizzate al miglioramento della officiosità dei corsi d'acqua e, comunque, volte ad assicurare il buon regime degli stessi. Le concessioni dovranno consentire l'autofinanziamento degli interventi.

Art. 5.

1. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

3. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Comitato di cui all'articolo 2 una relazione trimestrale, corredata del rendiconto delle spese.

Art. 6.

1. Nei confronti delle persone fisiche, comprese quelle che esercitano arti e professioni in forma associata, sono sospesi, a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 29 novembre 1994, i termini per gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono differiti, fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i versamenti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i versamenti della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano in favore dei soggetti di cui al medesimo comma che hanno subìto rilevanti danni. I predetti soggetti devono certificare la sussistenza dei requisiti prescritti con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza anagrafica in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune di un'attività industriale, commerciale, artigiana, agricola e diretto-coltivatrice;

b) l'aver subìto in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

3. I soggetti che si avvalgono della sospensione e del differimento dei termini previsti dal comma 1 devono allegare la certificazione di cui al presente articolo alla dichiarazione delle imposte sui redditi e alla dichiarazione annuale IVA.

4. Sono sospesi, fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, dovuti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e diretto-coltivatrici. Non si fa luogo a rimborsi o restituzione di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini.

5. Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 sono sospesi, dal 4 novembre 1994 e fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini relativi ai giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari.

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha facoltà di concedere proroghe di termini di scadenza di atti amministrativi in relazione alle difficoltà operative degli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, interessati dagli eventi alluvionali.

Art. 7.

1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 dovrà essere formato l'elenco dei danni subìti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi di origine industriale, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco dovrà essere trasmesso al Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 ed al Ministro della sanità.

Art. 8.

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. I prefetti possono disporre rimborsi a favore delle associazioni di volontariato limitatamente alle spese di trasporto dalle medesime sostenute.

Art. 9.

1. A favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, situate nei territori di cui all'articolo 1 e individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità di cui al fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è sostituito dal seguente:

«*2*. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi.».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, trovano applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0067

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1994.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle regioni colpite da avversità atmosteriche e da eventi alluvionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerate le eccezionali avversità atmosferiche ed i conseguenti eventi alluvionali che hanno colpito ampie aree del territorio nazionale;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1994;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1994 lo stato di emergenza nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, colpiti dagli eventi di cui in premessa.

Roma, 8 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7197

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1994.

Integrazione di finanziamenti per il completamento di impianti sportivi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO

Visto il decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 recante «Istituzione del dipartimento del turismo»;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 30 marzo 1988 recante «Approvazione dei programmi relativi all'anno 1987 per la realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle varie discipline e a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92»;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 24 dicembre 1988 recante «Approvazione per l'anno 1988 dei programmi per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (programma 1988)»;

Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che prevede il recupero delle risorse non utilizzate per la realizzazione di impianti sportivi e la successiva destinazione delle stesse al completamento di impianti sportivi già finanziati ed in corso di realizzazione;

Visti i propri decreti in data 3 agosto 1993 e successivi con i quali, in attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre n. 498, si è provveduto a revocare le autorizzazioni alla concessione di mutui già disposte con i ricordati decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo 30 marzo 1988 e 24 dicembre 1988 nei casi in cui i mutui autorizzati non sono stati perfezionati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1993 recante «Criteri di intervento, termini e modalità per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi»;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1994 recante «Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi»;

Viste le domande presentate secondo le modalità di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1993 e 18 gennaio 1994;

Visto il verbale della riunione di coordinamento svoltasi il giorno 12 maggio 1994 per la definizione delle procedure applicative dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Vista l'approvazione del predetto verbale espressa dal coordinatore nazionale degli assessori allo sport con nota n. 923951 del 22 giugno 1994, dal CONI con nota n. 1327 dell'11 giugno 1994 e dall'Istituto per il credito sportivo con nota n. 5922 del 17 giugno 1994;

Viste le risultanze dell'istruttoria e la graduatoria delle domande ammissibili predisposta dagli uffici sia in ambito nazionale che in ambito regionale;

Preso atto dei criteri di ripartizione delle disponibilità tra le varie regioni, così come approvati dagli assessori allo sport a conclusione della riunione di coordinamento svoltasi il giorno 13 settembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione all'Istituto per il credito sportivo per la concessione dei mutui

1. Per le finalità di cui all'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ai soggetti, per gli interventi e per gli importi specificati nell'allegato 1 al presente decreto, per l'ammontare complessivo di lire 140.628 milioni.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma è assistito da contribuzione statale in conformità di quanto disposto all'art. 15, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Art. 2.

Sospensione dei lavori

1. Gli enti fruitori dell'intervento finanziario pubblico di cui all'art. 1 del presente decreto debbono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento turismo - Ufficio III - Ripartizione C, ogni sospensione dei lavori che comporti un ritardo del termine di ultimazione degli stessi, a suo tempo valutato ai fini dell'ammissione al finanziamento.

2. Il predetto termine decorre dalla data di perfezionamento del mutuo finalizzato al completamento dell'opera per la cui concessione l'ente beneficiario è tenuto ad attivarsi entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Collaudi e vigilanza - Norme di rinvio

I collaudi e la vigilanza in ordine allo stato di attuazione degli interventi finanziari pubblici di cui al presente decreto sono regolamentati in conformità di quanto disposto agli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 30 marzo 1988, tenuto conto delle modifiche introdotte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 1994 recante norme sulla nomina dei presidenti delle commissioni di collaudo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1994

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1994
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 86

ALLEGATO 1

INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI GIÀ DISPOSTI CON DECRETI MINISTERIALI TURISMO E SPETTACOLO 30 MARZO 1988; 24 DICEMBRE 1988; 11 APRILE 1991 PER COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (Legge n. 498/1992, art. 15)

Regione	Provincia	Comune	Ente richiedente	Tipologia impianto	Importo (in milioni)
Abruzzo	AQ	Canistro	Comune	Calcio	364
Abruzzo	AQ	Pratola Peligna	Comune	Calcio	298
Abruzzo	CH	Casoli	Comune	Bocciodromo	150
Abruzzo	CH	Orsogna	Comune	Palestra polivalente	360
Abruzzo	TE	Campli	Comune	Calcio - atletica	79
Abruzzo	TE	Tortoreto	Comune	Palestra	495
				Totale . . .	1.746
Basilicata	MT	Garaguso	Comune	Calcio	200
Basilicata	PZ	Albano di Lucania	Comune	Calcio	525
Basilicata	PZ	Calvello	Comune	Calcio	84
Basilicata	PZ	Melfi	Comune	Calcio - atletica	821
Basilicata	PZ	Satriano di Lucania	Comune	Calcio	161
Basilicata	PZ	Senise	Comune	Calcio - atletica	508
Basilicata	PZ	Tramutola	Comune	Calcio - atletica	420
Basilicata	PZ	Trecchina	Comune	Calcio	388
				Totale . . .	3.107

Regione	Provincia	Comune	Ente richiedente	Tipologia impianto	Importo (in milioni)
Calabria	CS	Bisignano	Comune	Palazzetto sport	650
Calabria	CS	Cosenza	Comune	Bocce	450
Calabria	CS	Cosenza	Comune	Stadio comunale	4.850
Calabria	CS	Malito	Comune	Nuoto	285
Calabria	RC	Palmi	Comune	Rugby - calcio	700
				Totale . . .	6.935
Campania	AV	Montefredane	Comune	Calcio	517
Campania	AV	Sirignano	Comune	Nuoto	300
Campania	AV	Taurano	Comune	Calcio - pallamano	317
Campania	CE	Cervino	Comune	Polivalente	112
Campania	CE	Roccamonfina	Comune	Calcio	133
Campania	NA	Massa Lubrense	Comune	Calcio	500
Campania	SA	Moio della Civitella	Comune	Calcio	249
				Totale . . .	2.128
Emilia-Romagna	BO	S. Giovanni Persiceto	Cons. comuni	Nuoto	267
Emilia-Romagna	BO	S. Lazzaro di Savena	Provincia	Palazzetto sport	1.750
Emilia-Romagna	FE	Migliarino	Comune	Calcio	315
Emilia-Romagna	FO	Santarcangelo Romagna	Comune	Calcio	459
Emilia-Romagna	MO	Sestola	Comune	Calcio - tennis - pallavolo	361
Emilia-Romagna	PC	Ferriere	Comune	Calcio	155
Emilia-Romagna	PR	Noceto	Comune	Rugby	500
Emilia-Romagna	RA	Faenza	Comune	Palazzetto sport	3.749
				Totale . . .	7.556
Friuli-Venezia Giulia	TS	Muggia	Comune	Palestra	1.104
Friuli-Venezia Giulia	TS	Trieste	Comune	Calcio	10.119
Friuli-Venezia Giulia	UD	Buia	Comune	Calcio - atletica	625
Friuli-Venezia Giulia	UD	Forgaria nel Friuli	Comune	Calcio	150
Friuli-Venezia Giulia	UD	Manzano	Comune	Polifunzionale	1.160
Friuli-Venezia Giulia	UD	Pasian di Prato	Comune	Calcio	312
Friuli-Venezia Giulia	UD	Pontebba	Comune	Hockey ghiaccio	489
Friuli-Venezia Giulia	UD	Tolmezzo	Comune	Poligono tiro	1.040
				Totale . . .	14.999
Lazio	LT	Latina	Comune	Calcio	1.100
Lazio	RI	Pescorocchiano	Comune	Calcio	130
Lazio	RM	Carpineto Romano	Comune	Calcio	350
Lazio	RM	Olevano Romano	Comune	Calcio - atletica	1.068
				Totale . . .	2.648
Liguria	GE	Camogli	Comune	Piscina	745
Liguria	GE	Santa Margherita Ligure	Comune	Calcio	600
Liguria	GE	Sori	Comune	Nuoto	800
Liguria	IM	Ventimiglia	Comune	Calcio	430
				Totale . . .	2.575

Regione	Provincia	Comune	Ente richiedente	Tipologia impianto	Importo (in milioni)
Lombardia	BG	Albino	Comune	Polivalente	1.100
Lombardia	BG	Clusone	Comune	Calcio	1.200
Lombardia	BG	Schilpario	Comune	Palaghiaccio	250
Lombardia	BG	Treviglio	Comune	Palazzetto sport	1.080
Lombardia	BS	Breno	Comune	Calcio - atletica	290
Lombardia	BS	Desenzano sul Garda	Comune	Nuoto	200
Lombardia	CO	Como	Comune	Calcio	2.600
Lombardia	CO	Esino Lario	Comune	Palestra	480
Lombardia	CR	Casalmaggiore	Comune	Calcio - rugby	375
Lombardia	MI	Busto Garolfo	Comune	Nuoto	1.025
Lombardia	MI	Gaggiano	Comune	Polivalente	1.459
Lombardia	MI	Meda	Comune	Calcio - atletica	1.522
Lombardia	MI	Sedriano	Comune	Palestra	370
Lombardia	MN	Castiglione delle Stiviere	Comune	Calcio - tennis	350
Lombardia	MN	Viadana	Comune	Palazzo dello sport	1.265
Lombardia	MN	Viadana	Comune	Rugby	620
Lombardia	PV	Zerbolò	Comune	Calcio	144
Lombardia	VA	Travedona Monate	Comune	Calcio	133
Lombardia	VA	Varese	Comune	Polivalente	1.300
				Totale . . .	15.763
Marche	AN	Ancona	Cons. comuni	Calcio	11.000
Marche	AN	Ancona	Cons. comuni	Palazzo sport	7.096
Marche	AN	Monte San Vito	Comune	Calcio	650
Marche	MC	Camerino	Comune	Nuoto	775
Marche	MC	S. Ginesio	Comune	Calcio - atletica	140
Marche	PS	Fano	Comune	Calcio	340
Marche	PS	Mondavio	Comune	Crossodromo	175
Marche	PS	Montefelcino	Comune	Calcio	147
				Totale . . .	20.323
Molise	CB	Castelmauro	Comune	Calcio	239
Molise	CB	Gambatesa	Comune	Calcio	325
Molise	IS	Pozzilli	Comune	Calcio	217
				Totale . . .	781
Piemonte	AL	Castellazzo Bormida	Comune	Calcio	255
Piemonte	CN	Bra	Comune	Calcio - atletica	395
Piemonte	CN	Busca	Comune	Calcio	445
Piemonte	CN	Saluzzo	Comune	Calcio - atletica	700
Piemonte	NO	Biandrate	Comune	Pallacanestro	122
Piemonte	TO	Albiano d'Ivrea	Comune	Calcio	116
Piemonte	TO	Castellamonte	Comune	Palestra	650
Piemonte	TO	Settimo Torinese	Comune	Calcio	381
Piemonte	VC	Borgosesia	Comune	Calcio	378
Piemonte	VC	Gattinara	Comune	Palestra	71
Piemonte	VC	Gattinara	Comune	Calcio	138
				Totale . . .	3.651
Puglia	BA	Bitetto	Comune	Pallavolo	500
Puglia	BA	Castellana Grotte	Comune	Palestra	1.275
Puglia	FG	Foggia	Comune	Calcio	3.000
Puglia	FG	Lucera	Comune	Calcio	702
Puglia	FG	Mattinata	Comune	Palestra	320
Puglia	FG	Zapponeta	Comune	Calcio	282
Puglia	LE	Galatina	Comune	Calcio	130
Puglia	LE	Galatone	Comune	Calcio	297
Puglia	LE	Nardò	Comune	Calcio	1.362
Puglia	LE	Trepuzzi	Comune	Calcio	900
Puglia	TA	Faggiano	Comune	Calcio - atletica	195
				Totale . . .	8.963

Regione	Provincia	Comune	Ente richiedente	Tipologia impianto	Importo (in milioni)
Sardegna	CA	Capoterra	Comune	Rugby - calcio - hockey	576
Sardegna	CA	Serramanna	Comune	Atletica leggera	664
Sardegna	CA	Villasor	Comune	Calcio - atletica - tennis	149
Sardegna	NU	Orani	Comune	Calcio - atletica	300
Sardegna	NU	Ovodda	Comune	Calcio	248
Sardegna	SS	Oschiri	Comune	Calcio - tennis - atletica	368
Sardegna	SS	Osilo	Comune	Palestra	511
Sardegna	SS	Santa Teresa di Gallura	Comune	Calcio - atletica	980
				Totale . . .	3.796
Sicilia	AG	Agrigento	Comune	Calcio - rugby	1.500
Sicilia	ME	Nizza di Sicilia	Comune	Poligono di tiro	1.100
Sicilia	ME	S. Agata di Militello	Comune	Calcio - atletica - tennis	660
				Totale . . .	3.260
Toscana	FI	Empoli	Comune	Calcio - servizi	2.340
Toscana	FI	Fucecchio	Comune	Impianto coperto	652
Toscana	GR	Follonica	Comune	Polivalente	2.400
Toscana	GR	Grosseto	Comune	Baseball	950
Toscana	LU	Lucca	Comune	Calcio	2.400
Toscana	PI	Pisa	Comune	Calcio	2.001
Toscana	PI	San Miniato	Comune	Canottaggio	456
				Totale . . .	11.199
Umbria	PG	Foligno	Provincia	Palazzo dello sport	414
Umbria	PG	Umbertide	Comune	Calcio - atletica	400
Umbria	PG	Valtopina	Comune	Palestra	105
				Totale . . .	919
Veneto	BL	Belluno	Comune	Rugby	350
Veneto	BL	Puos d'Alpago	Comunità montana	Polifunzionale	397
Veneto	BL	Sedico	Comune	Palestra	1.800
Veneto	PD	Legnaro	Comune	Calcio - atletica	650
Veneto	PD	Padova	Comune	Calcio	19.600
Veneto	TV	Montebelluna	Comune	Nuoto	370
Veneto	VE	Ceggia	Comune	Polivalente	450
Veneto	VE	S. Donà di Piave	Comune	Rugby	950
Veneto	VI	Asiago	Comune	Palaghiaccio	1.100
Veneto	VR	Bovolone	Comune	Calcio	325
Veneto	VR	Vigasio	Comune	Calcio - tennis - bocce	290
				Totale . . .	26.282
				Totale nazionale. . .	136.631
Lazio	RM	Roma	Marco Simone S.r.l.	Golf	1.997
Piemonte	TO	Torino	Torino Calcio S.p.a.	Calcio	2.000
				Totale nazionale . . .	3.997
				Totale importo degli enti finanziati . . .	140.628

94A7109

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 ottobre 1994, n. 625.

Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1981, con il quale sono state approvate le norme tecniche riguardanti gli apparati monocanali radiotelefonici per i servizi fisso e mobile terrestre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1986, con il quale è stata approvata la normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione delle direttive 89/336/CEE e 92/31/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;

Considerato che l'ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) ha pubblicato di recente nuove norme tecniche per apparati radio per il servizio mobile terrestre: la norma ETSI ETS 300-113 relativa alle caratteristiche tecniche e condizioni di prova degli apparati radio, per segnali di fonia analogica e diversi dalla fonia, muniti di connettore RF interno o esterno, destinati alla trasmissione dati; la norma ETSI ETS 300-086, relativa alle caratteristiche tecniche e condizioni di prova degli apparati radio per il servizio terrestre, con connettore RF interno od esterno, destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica;

Riconosciuta la necessità di armonizzare le regole tecniche nazionali con quelle dei Paesi appartenenti alla CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) così come previsto dalle raccomandazioni CEPT T/R 01-05 e CEPT T/R 71-03;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato, ai fini dell'omologazione, devono corrispondere alle regole tecniche descritte nel presente decreto.

Art. 2.

1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica sono riportate nelle norme ETSI ETS 300-086, che sono reperibili (per consultazione e per acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano e (per la sola consultazione) presso il CONCIT-ISPT - Comitato nazionale di coordinamento per l'informatica e le telecomunicazioni, Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Europa, 190 - 00144 Roma.

Art. 3.

1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio per segnali di fonia analogica e segnali diversi dalla fonia, destinati alla trasmissione di dati, sono riportate nella norma ETSI ETS 300-113, che sono reperibili (per consultazione e per acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano e (per la sola consultazione) presso il CONCIT-ISPT - Comitato nazionale di coordinamento per l'informatica e le telecomunicazioni, Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Europa, 190 - 00144 Roma.

Art. 4.

1. L'allegato 1 al presente decreto fissa i valori dei parametri indicati come opzioni nelle norme ETSI di cui agli articoli 2 e 3, il rispetto dei quali è essenziale per l'omologazione degli apparati monocanali nei servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato.

Art. 5.

1. Per un periodo di ventiquattro mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito il rilascio di omologazioni di apparati radio per segnali di fonia analogica od autorizzazioni di apparati radio per segnali destinati alla trasmissione dati, anche sulla base della precedente normativa di cui al decreto ministeriale 17 novembre 1981, citato nelle premesse.

Art. 6.

1. Per un periodo di tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita l'installazione di apparecchiature omologate od autorizzate sulla base del succitato decreto ministeriale 17 novembre 1981.

Art. 7.

1. Trascorsi dodici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere utilizzati soltanto apparati omologati ai sensi del presente decreto e, per la gamma UHF, soltanto apparati omologati per passo di canalizzazione 12,5 KHz.

Art. 8.

1. I rapporti di prova rilasciati dai laboratori di Paesi della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni), accreditati ai sensi delle norme EN 45001 o ISO 25, i quali siano compilati sui modulari pubblicati dalla CEPT e che dimostrino la conformità degli apparati alle norme tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sono presi in considerazione ai fini del rilascio del certificato di omologazione.

2. Detti rapporti di prova, in originale od in copia autenticata, devono essere allegati alla domanda di omologazione.

Art. 9.

1. Il richiedente l'omologazione deve presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo con firma autenticata, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi radioelettrici, viale Europa, 175 - 00144 Roma e, per conoscenza, all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni. La domanda e la relativa copia devono essere recapitate alla Direzione centrale servizi radioelettrici in un unico plico.

2. Nella suddetta domanda devono essere indicati:

a) generalità complete del richiedente;

b) ditta costruttrice, tipo, marca, modello dell'apparato da omologare.

3. A ciascuna copia della domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, timbrata e firmata dal richiedente:

a) elenco delle specifiche tecniche;

b) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparato;

c) schemi a blocchi e schemi elettrici completi con indicazione ed elenco di tutti i componenti;

d) illustrazioni e fotografie a colori delle viste esterne ed interne dell'apparato, dalle quali sia possibile individuare l'apparato stesso, la disposizione dei comandi, dei vari circuiti e dei relativi componenti.

4. La documentazione, di cui al comma 3, punto *b)*, deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa agli altri punti dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese.

5. La Direzione centrale servizi radioelettrici, in seguito denominata DCSR, accertata la regolarità della documentazione, provvede ad inviare all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito denominato ISPT, incaricato di effettuare le verifiche tecniche di laboratorio, copia della domanda corredata dalla documentazione tecnica.

6. Le verifiche tecniche sono eseguite su un esemplare del modello di apparato presso l'ISPT oppure, se quest'ultimo lo ritiene opportuno, in fabbrica in Italia o all'estero, restando, in ogni caso, a carico del richiedente le relative spese.

7. Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo di quanto dovuto, l'ISPT comunica alla DCSR l'esito delle verifiche stesse.

8. La DCSR provvede a comunicare, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda di omologazione, l'esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione.

9. Il richiedente, nel presentare la domanda di cui al comma 1, può chiedere l'esonero dalla presentazione dell'esemplare per l'esame di laboratorio nei casi in cui:

a) sono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione, tali da non alterare, a parere del costruttore, le specifiche tecniche già verificate;

b) è cambiata la designazione del modello di un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione.

10. La DCSR, valutata e verificata la richiesta di esonero, invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente.

11. Il richiedente è autorizzato ad immettere sul mercato gli apparati dalla data di ricevimento del certificato di omologazione.

Art. 10.

1. Gli apparati di cui all'art. 9 debbono essere muniti di una targhetta con l'indicazione del modello dell'apparato, dell'anno di fabbricazione e degli estremi di rispondenza al regolamento riportati nel certificato di omologazione.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 ottobre 1994

Il Ministro: TATARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1994
Registro n. 6 Poste, foglio n. 219

ALLEGATO 1

Le regole tecniche specificate nel presente allegato stabiliscono i valori dei parametri di rispetto per l'omologazione degli apparati monocanali nei servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato.

1. *Potenza di uscita a radiofrequenza (RF).*

Per gli apparati destinati ad operare come stazioni di base o fisse, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare il valore nominale di 25 watt.

Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e come stazioni portatili, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare, rispettivamente, il valore nominale di 10 watt e 5 watt.

2. *Passo di canalizzazione.*

2.1. Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente:

- apparati operanti nella gamma VHF: 12,5 kHz;
- apparati operanti nella gamma UHF: 12,5 kHZ.

2.2. Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz per un periodo transitorio, così come previsto dall'art. 7.

3. *Attenuazione all'intermodulazione in trasmissione.*

L'attenuazione di ogni componente dei prodotti di intermodulazione deve essere almeno di 40 dB per le stazioni di base e fisse.

Per le stazioni di base e fisse destinate ad utilizzazioni speciali, quali, ad esempio, stazioni costituite da più di un trasmettitore, il predetto valore deve essere di almeno 70 dB.

4. *Condizioni di prova a temperatura estrema.*

Le temperature estreme sono: — 10 °C + 55 °C.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
TATARELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

94G0657

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena;

Vista la delibera del 25 luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

Scopo ed attività

Comma 1.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Cesena, la Fondazione persegue — anche mediante l'utilizzazione commerciale, in qualsiasi forma tecnica, dei beni di proprietà — fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, *della cultura*, dell'arte e della sanità, e mantiene finalità di assistenza e di beneficenza, *anche attraverso attività a favore delle organizzazioni di volontariato. Può inoltre promuovere e sostenere iniziative di assistenza, di servizi di ricerca, finalizzate allo sviluppo economico sociale delle attività produttive del proprio comprensorio. La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.*

Comma 2.

La Fondazione amministra la partecipazione nella società conferitaria e può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalla legge e dal presente statuto, utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Comma 3.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla Cassa di risparmio di Cesena S.p.a.

Comma 4.

La Fondazione può, invece, acquisire partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie, nonché assumere partecipazioni anche di controllo in società operanti in altri settori, qualora le stesse risultino strumentali al raggiungimento dello scopo sociale.

Comma 5.

La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro il limite del dieci per cento del valore del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il venti per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 6.

Soci

Comma 1.

I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario.

Comma 2.

Il numero massimo dei soci è 150; di essi 45 devono essere gli enti locali territoriali già soci nonché i soggetti designati dagli enti di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma del successivo art. 7.

Comma 3.

Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, *nonché i requisiti di onorabilità previsti da norme di legge e relative disposizioni attuative per i soggetti partecipanti al capitale delle banche e per il pieno esercizio del diritto di voto di tali soggetti, e devono dare o avere dato contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale o delle professioni o della cultura*, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

Comma 4.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulla rendite della Fondazione.

Comma 5.

La qualità di socio dura dieci anni dalla data della nomina ovvero, qualora il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio dei revisori, fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo, salvo quanto previsto dal successivo art. 22, primo comma. Il socio può essere confermato.

Comma 6.

Decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di amministrazione, coloro che riportino una condanna in sede penale che ne menomi la onorabilità nonché coloro nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

Comma 7.

I soci decaduti non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

Comma 8.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

Art. 8.

Assemblea dei soci

Comma 1.

Sono di competenza dell'assemblea dei soci:

le modifiche statutarie su proposta del consiglio di amministrazione, da deliberare, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei presenti, ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, purché, anche in seconda convocazione, questi ultimi rappresentino almeno la metà più uno dei soci in carica;

le norme che regolano il proprio funzionamento;

la elezione dei soci di sua competenza;

la elezione del presidente, del vice presidente e degli altri consiglieri di amministrazione, con distinte e successive votazioni;

la elezione dei revisori;

la elezione del presidente del collegio dei revisori;

le linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali;

l'approvazione delle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, *e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;*

la misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori;

la liquidazione, la fusione e trasformazione della Fondazione ai sensi dell'art. 21, su proposta del consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei presenti, purché questi ultimi rappresentino almeno la metà più uno dei soci in carica.

Art. 10.

Comma 1.

L'assemblea è presieduta dal presidente.

Comma 2.

Salvi casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Comma 3.

Le votazioni devono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

Comma 4.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

Comma 5.

Per la elezione dei soci, in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza assoluta dei votanti.

Comma 6.

Alle riunioni dell'assemblea interviene il segretario generale, *o chi lo sostituisce a norma di statuto,* con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al presidente.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea fra i soci, è composto da nove membri — presidente, vice presidente e altri sette consiglieri — che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente non più di altre due volte.

Comma 2.

Il presidente ed il vice presidente restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati di consiglieri.

Comma 3.

I componenti del consiglio rimangono ... (Omissis).

Comma 4.

Gli amministratori devono possedere i *requisiti di onorabilità previsti da norme di legge e relative disposizioni attuative per gli amministratori delle banche;* non possono inoltre ricoprire la carica di consigliere coloro che non hanno la qualità di socio, *coloro che rivestono la carica di amministratori o sindaci della società bancaria conferitaria,* i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria e di società da queste controllate. *Ove i requisiti che precedono vengano meno nel corso del mandato, l'amministratore decade immediatamente dalla carica con dichiarazione del consiglio di amministrazione.*

Comma 5.

Decade altresì *l'amministratore* che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alla riunione del consiglio; in tal caso *l'amministratore* non può essere *rieletto* per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Comma 6.

Agli amministratori si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

Art. 13.

Comma 1.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Comma 2.

Presiede le adunanze il presidente.

Comma 3.

Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione statutaria, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Comma 4.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Comma 5.

Per le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti il consiglio di amministrazione ed il *collegio dei revisori,* si effettuano per scrutinio segreto.

Comma 6.

Alle riunioni partecipa il segretario generale, che redige il verbale.

Art. 14.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Comma 2.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Comma 3.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge:

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi;

l'accertamento dei requisiti di onorabilità di amministratori e revisori;

la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e revisori ove prevista;

la nomina e la revoca del segretario generale *e del sostituto;*

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso la *società conferitaria*, altre società od enti;

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali *e la proposta di* sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci;

la determinazione delle modalità di erogazione delle indennità di carica di cui all'art. 18.

Comma 4.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, sottopone all'assemblea le proposte di modifiche statutarie e di liquidazione, trasformazione e fusione della Fondazione ai sensi dell'art. 21.

Art. 15.
Presidenza

Comma 1.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Comma 2.

Nei casi di urgenza improrogabile, d'intesa con il segretario generale, il presidente può adottare i provvedimenti necessari *sui* quali deve riferire al consiglio nella prima riunione *utile*.

Comma 3.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono adempiute dal vice presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica fra quelli in sede; in caso di pari anzianità di carica dal più anziano di età.

Comma 4.

Il presidente, con il parere favorevole del consiglio, puo delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

Comma 5.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'*assenza* o dell'impedimento del presidente.

Art. 16.
Revisori

Comma 1.

Presso la Fondazione funziona un collegio, composto da tre revisori *effettivi e due supplenti*, con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218 e dal decreto legislativo n. 356 del 1990 *e successive modificazioini e/o integrazioni*, dallo statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli *2401*, 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

Comma 2.

I revisori sono eletti dall'assemblea dei soci *fra gli iscritti al registro dei revisori contabili.*

Comma 3.

I revisori durano in carica tre anni e *possono essere rieletti consecutivamente non più di altre due volte.*

Comma 4.

I revisori devono possedere *i requisiti di onorabilità previsti da norme di legge e relative disposizioni attuative per i sindaci delle banche. Non possono inoltre ricoprire la carica di revisore coloro che rivestono la carica di amministratori o sindaci della società bancaria conferitaria, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria e di società da queste controllate. Ove i requisiti che precedono vengano meno nel corso del mandato, il revisore decade immediatamente dalla carica con dichiarazione del consiglio di amministrazione.*

Comma 5.

Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea dei soci fra i revisori in carica.

Art. 22.
Norme transitorie

Comma 1.

In deroga a quanto disposto dall'art. 6, i soci della Cassa di risparmio di Cesena, in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990, conservano la qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci.

Comma 2.

Entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 1, il presidente si attiverà per le eventuali designazioni a socio da parte degli enti ed amministrazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 7.

Comma 3.

L'integrazione dei soci di cui agli articoli 6 e 7 potrà essere attuata nell'arco di due anni.

Comma 4.

Per i consiglieri di amministrazione e per i sindaci in *carica al 30 ottobre 1991*, ai fini della applicazione dei limiti di conferma nelle rispettive cariche previsti negli articoli 11, *primo* comma e 16, terzo comma, si tiene conto anche dei mandati in corso alla entrata in vigore e di quelli svolti in vigenza dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 3 dicembre 1986.

Comma 5.

Sino a che non verrà pubblicato il registro dei revisori contabili ad opera del Ministro di grazia e giustizia, almeno uno dei revisori dovrà essere scelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, ed a questi spettarà la presidenza del collegio. Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio.

Comma 6.

Il presidente nominato con decreto del Ministro del tesoro in carica alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 172, rimane nella propria carica fino alla scadenza del mandato in corso alla medesima data.

94A7095

DECRETO 3 novembre 1994.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 19 settembre 1991.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1991, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 349212/66-AU-246 del 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1991, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 settembre 1991, al tasso d'interesse annuo del 12%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente collocati;

Visti i propri decreti n. 349313/66-AU-246 del 5 ottobre 1991 e n. 349445 del 6 novembre 1991, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991 e n. 263 del 9 novembre 1991, con cui sono state disposte le riaperture delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del tesoro con opzione (CTO) per gli importi di lire 2.500 miliardi e 2.500 miliardi, interamente collocati;

Visto in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 6 settembre 1991, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 19 al 29 settembre 1994, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 19 al 29 agosto 1994;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L. 3.107.855.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 6 settembre 1991, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 settembre 1991 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato ammonta a L. 3.892.145.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui certificati di credito di cui al precedente art. 1, valutati, per ciascuna delle scadenze semestrali dal 19 marzo 1995 al 19 settembre 1997, in L. 233.528.699.500, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale, gravante sull'anno finanziario 1997, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno stesso, e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7110

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 5 novembre 1994.

Divieto di consumo e di somministrazione di prodotti della pesca allo stato crudo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale prevede che il Ministero della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visti i casi di colera accertati nella regione Puglia, area di Bari, nonché il ritrovamento di *Vibrio cholerae* in un campione di seppie prelevato in un supermercato del Piemonte;

Vista l'ordinanza del 31 ottobre 1994 con la quale è stato disposto temporaneamente il divieto di somministrazione nei pubblici esercizi per il consumo allo stato crudo e di consumo allo stato crudo di molluschi bivalvi provenienti dalla Puglia;

Ritenuto di estendere tale divieto a tutti gli altri prodotti della pesca di qualunque provenienza;

Ordina:

1. È fatto divieto, in qualunque luogo, di consumare e di somministrare prodotti della pesca allo stato crudo.

2. Il termine temporaneo di scadenza della presente ordinanza è fissato in giorni dieci dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le autorità competenti sono incaricate di dare esecuzione alla presente ordinanza, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1994

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti l'8 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 307

94A7156

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Visto il decreto rettorale n. 1932 del 18 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1994; riscontrato nello stesso il mancato inserimento di un raggruppamento disciplinare, dovuto ad inesatta trascrizione delle deliberazioni delle autorità accademiche;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico.

All'art. 187 - Formazione professionale di orientamento - Orientamento «Igiene e controllo degli alimenti di origine animale» - in fondo all'area 21 Tecniche diagnostiche e di prelievo di campioni (ore 60) è aggiunto:

Raggruppamento disciplinare: F312.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 ottobre 1994

Il rettore: DOZZA

94A7096

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 relativo alla nuova tabella XLIV;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «SERVIZIO SOCIALE»

Art. 1 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario in servizio sociale).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali: a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato: a svolgere compiti di gestione, organizzazioni e program-

mazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolato in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciacun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3 *Corsi di laurea e di diploma affini Riconoscimento)* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologo).

Nell'ambito dei corsi affini il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio)*. — L attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionali presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 5, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10' marzo 1982, n. 162.

Art. 5 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. Area professionale del servizio sociale - Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

2. Area di metodologia delle scienze sociali - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) (almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. Area psicologica - Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (MIIA) - (almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

4. Area sociologica - Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

5. Area giuridica - Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o di diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto e procedura penale.

6. Area della sanità pubblica - Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;

igiene.

7. Area economica - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienze delle finanze (P01C) - (almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

8. Area delle scienze dell'educazione - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma 1 dell'art. 5:

criminologia minorile;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto di famiglia;
diritto penitenziario;
diritto regionale e degli enti locali;
economia aziendale;
economia del lavoro;
etica sociale;
lingua inglese;
economia applicata;
ordinamento della famiglia;
pedagogia speciale;
psichiatria;
psicodinamica delle relazioni familiari;
psicologia di comunità;
psicologia di gruppo;
psicopatologia;
sociologia della comunicazione;
sociologia della medicina;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della salute;
sociologia della sicurezza sociale;
statistica;
storia contemporanea;
storia del pensiero;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle idee;
storia delle istituzioni politiche;
storia economica e sociale del mondo contemporaneo;
storia sociale;
teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale, la scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza delle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 6 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 7 *(Regolamento del corso di diploma)*. — Il consiglio di diploma determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 6. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodiciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeucità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1994

Il rettore: TECCE

94A7097

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta dal 6 maggio 1993, senato accademico seduta del 20 dicembre 1993, consiglio di amministrazione seduta del 15 febbraio 1994);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 aprile 1994;

Vista la ministeriale del 9 maggio 1994, prot. 1474;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva viene soppressa e viene istituito il diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Dopo l'art. 344 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TERAPIA DELLA RIABILITAZIONE DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Art. 345 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia, è istituito il corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione, della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

3. In relazione alla normativa e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli aiuti compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello di diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, ai fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 346 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari

che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami, che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati. Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

Primo anno - Primo semestre.

Area *A*: Propedeutica (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

biofisica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana;

neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;

riabilitazione generale;

riabilitazione nell'età evolutiva;

teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri (300 ore).

Primo anno - Secondo semestre.

Area *B*: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motorie e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;

fisiologia umana;

neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;

cinesiologia generale;

cinesiologia speciale.

riabilitazione.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia;

psicologia dell'età evolutiva;

psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio (ore 300): da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre.

Secondo anno - Primo semestre.

Area *C*: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle disabilità e dell'intervento riabilitativo, alla riabilitazione neurologica e neuromotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della riabilitazione:

semeiotica neurologica;

semeiotica neurologica pediatrica;

neuropsichiatria infantile.

C.2. Corso integrato: neurofisiologia e neurofisiopatologia:

neurofisiologia;

neurofisiopatologia;

semeiotica e tecniche strumentali di valutazione fisiopatologica.

C.3. Corso integrato di pediatria:

pediatria;

neonatologia;

infermieristica speciale pediatrica.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;

neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato (400 ore): da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

Secondo anno - Secondo semestre.

Area *D*: Riabilitazione neurologica e della disabilità delle funzioni viscerali e degli organi di comunicazione (crediti 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, nonché delle specifiche tecniche di riabilitazione del disabile nell'età evolutiva.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di patologia e riabilitazione degli organi ed apparati della comunicazione:

oftalmologia;

audiometria;

foniatria;

logopedia.

D.3. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

fisiopatologia cardio-respiratoria;

fisiopatologia gastrica;

tecniche di riabilitazione speciali.

D.4. Tirocinio pratico guidato (400 ore): da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra ospedaliere.

Terzo anno - Primo semestre.

Area *E*: Metodi e tecniche di riabilitazione speciale (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale neurologica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva:

tecniche della riabilitazione neurologica nell'età evolutiva;

tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica;

tecniche della riabilitazione neuromotoria nell'età evolutiva.

E.2. Corso integrato di cinesiologia e kinesiterapia:

cinesiologia speciale;

kinesiterapia;

terapia occupazionale.

E.3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare:

ortopedia e traumatologia dell'età evolutiva;

ortesi e protesi;

tecniche della riabilitazione.

E.4. Tirocinio pratico (ore 500): da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere.

Terzo anno - Secondo semestre.

Area *F*: Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'età evolutiva, nonché quelle relative alla psicopatologia dell'età evolutiva.

F.1. Corso integrato di neuropsichiatria:
neuropsichiatria infantile;
patologia della psicomotricità.

F.2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva:
psicologia dell'età evolutiva;
psicopatologia dell'età evolutiva;
psicopedagogia.

F.3. Corso integrato di medicina sociale:
medicina sociale;
legislazione sanitaria e sociale;
sociologia.

F.4. Tirocinio pratico (500 ore): da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere.

Art. 347 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente.

Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere frequentato regolarmente i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di riabilitazione neurologica e neuromotoria, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale. Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 19 settembre 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A7119

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 25 febbraio 1993, senato accademico seduta del 22 marzo 1993, consiglio di amministrazione seduta del 27 aprile 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 giugno 1993;

Vista la ministeriale del 6 settembre 1993, prot. 2977;

Visto il decreto rettorale n. 4140 del 10 novembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 - serie generale - parte I del 28 gennaio 1994;

Considerato che per un mero errore di dattilografia è stata omessa, all'art. 52 del corso di laurea in chimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Palermo, l'insegnamento complementare di «cinetica chimica e dinamica molecolare»;

Rilevato che occorre rettificare il decreto rettorale n. 4140 del 10 novembre 1993;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 maggio 1994;

Vista la ministeriale del 15 luglio 1994, prot. 1858;

Decreta:

Viene inserita fra gli insegnamenti non obbligatori del corso di laurea in chimica della facoltà di scienze dell'Università degli studi di Palermo, la disciplina di «cinetica chimica e dinamica molecolare».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 settembre 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A7120

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 28 ottobre 1994, n. **AIPA/CR/7.**

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993: elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 30 settembre 1994, ai fini dell'attività di monitoraggio.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato

e, per conoscenza:

Al Dipartimento della funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Si rende noto che l'Autorità, nell'adunanza del 13 luglio 1994, ha deliberato di integrare il primo elenco delle società di monitoraggio allegato alla circolare 28 ottobre 1993, n. AIPA/CR/3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1993, selezionate sulla base dei criteri oggettivi — predeterminati dalla medesima Autorità, come precisato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 39/1993 — e specificate nell'allegato 1.

Tale elenco è, peraltro, suscettibile di ulteriori integrazioni e modificazioni e, allo stato, costituisce la base di riferimento per l'eventuale attivazione delle procedure di affidamento da parte delle amministrazioni che intendessero procedere direttamente al monitoraggio dei propri contratti, avvalendosi di società specializzate.

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1994, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO (art. 13, comma 2, D.L.vo 12 febbraio 1993, n. 39).

Coopers & Lybrand - Via Vittor Pisani, 19 - 20124 Milano

Criteia - Consorzio informatico di progettazione monitoraggio ed auditing - Via del Pozzetto, 105 - 00187 Roma

Etnoteam S.p.a. - Via Adelaide Bono Cairoli, 34 - 21127 Milano

Peat Marwick Consultant S.r.l. - Via Sardegna, 40 - 00187 Roma

Price Waterhouse Management Consultant - Corso d'Italia, 39 - 00198 Roma

Protos - Via Einaudi, 15 - 20126 Milano

P.R.S. Planning Ricerche e Studi - Via Maffeo Pantaleoni, 37 - 00191 Roma

Società italiana di monitoraggio S.p.a. - Via XX Settembre, 1 - 00187 Roma

S.T.S. Studi Tecnologie Sistemi - Via Odoardo Beccari, 13 - 00154 Roma

94A7099

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 novembre 1994

Dollaro USA	1553,75
ECU	1952,60
Marco tedesco	1026,73
Franco francese	298,97
Lira sterlina	2509,31
Fiorino olandese	915,96
Franco belga	49,888
Peseta spagnola	12,322
Corona danese	261,86
Lira irlandese	2472,33
Dracma greca	6,662
Escudo portoghese	10,066
Dollaro canadese	1144,15
Yen giapponese	15,993
Franco svizzero	1228,75
Scellino austriaco	145,85
Corona norvegese	235,10
Corona svedese	212,33
Marco finlandese	332,78
Dollaro australiano	169,515

94A7170

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Il decreto interministeriale 14 luglio 1987 con il quale la società «Fiduciaria Finlombarda ATM S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Worms fiduciaria S.r.l.».

Il decreto interministeriale 13 aprile 1973 con il quale la società «Vide S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, successivamente modificato in data 21 marzo 1984 e 20 marzo 1989, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Gemofid - Società fiduciaria S.p.a.» e nella parte relativa all'attività, limitata alla sola attività fiduciaria di amministrazione.

94A7104

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa, con sede in Pisa e unità di Pisa, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Contributo addizionale: no - liquidazione coatta amministrativa art. 2, comma 4, legge n. 223/91.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15040/2 del 9 maggio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 ottobre 1993 con effetto dal 20 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alenia - Azienda di finmeccanica, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 20 ottobre 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 20 ottobre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 18 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Basic line - Gruppo Carrera, con sede in Ariano Polesine (Rovigo) e unità di Ariano Polesine (Rovigo), per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 18 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pettinatura della seta, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Caven - Cooperativa allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unità di Lugagnano (Verona), per il periodo dal 12 gennaio 1994 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza 15 settembre 1993.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/91;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.V. - Industria confezioni Valtorta già *Bensussan*, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13907/38 del 17 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 10 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officina di Borgo S. Giovanni, con sede in Borgo S. Giovanni (Milano) e unità di Borgo S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 10 novembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La scarpa, con sede in Marradi (Firenze) e unità di Marradi (Firenze), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casa vinicola Barone Ricasoli, con sede in Firenze e unità di Gaiole in Chianti (Siena), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Contributo addizionale: no concordato preventivo dal 3 novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto n. 14112/12 del 18 gennaio 1994;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casa vinicola Barone Ricasoli, con sede in Firenze e unità di Gaiole in Chianti (Siena), per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994.

Contributo addizionale: no - concordato preventivo dal 3 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Globo News Italia, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TV Internazionale, con sede in Roma e unità di Roma e Milano, per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coimp, con sede in Rotondella (Matera) e unità di Rotondella (Matera), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Clam Sud, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1993 al 1° giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agr. interp. Imperia-La Spezia-Genova-Savona, con sede in Imperia e unità di Imperia, La Spezia, Genova, Savona, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A7102

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 90 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «NEMAFAX» (tiofanato) sospensione orale al 20% nella confezione da 1 litro - registrazione n. 25541.

Titolare A.I.C.: ditta May & Baker Ltd Dagenham (GB) rappresentata in Italia dalla società Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. e nuova rappresentante per l'Italia: Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151;

composizione: la composizione autorizzata (limitatamente al conservante) è la seguente: «sodio metabisolfito» in sostituzione di «2 bromo-2-nitropropano-1,3-diolo»;

confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione da 2,5 litri alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. 100153016.

Decreto n. 100 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «SKANITROL» (nitroscanato) compresse.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Loughrea, Co. Galway (Repubblica d'Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine 2/B, codice fiscale 00968340232.

Produttore: la ditta estera titolare dell'A.I.C. nell'officina sita nella sede sopraindicata.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 25 strips di compresse da 100 mg n. A.I.C. 100184011;
scatola da 15 strips di compresse da 500 mg n. A.I.C. 100184023.

Composizione:

una compressa avente peso nominale di 130,00 mg contiene: principio attivo: nitroscanato micronizzato 100,0 mg; altri componenti: amido di mais, cellulosa microcristallina, amido sodio glicolato, sodio lauril solfato, magnesio stearato; Opadry OY-GUM 7900 (film proteggente) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa avente peso nominale di 660,00 mg contiene principio attivo: nitroscanato micronizzato 500,00 mg; altri componenti amido di mais, cellulosa microcristallina, amido sodio glicolato, sodio lauril solfato, magnesio stearato, Opadry OY-GUM 7900 (film proteggente) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento delle seguenti specie elmintiche del cane adulto e del cucciolo: toxocara canis, toxascaris leonina, uncinaria stenocephala, ancylostoma caninum, taenia pisiformis, taenia hydatigena, dipylidium caninul, taenia ovis.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 101 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «DEPOMICINA».

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sospensione acquosa:

flacone da 100 ml n. di A.I.C. 100208014;
flacone da 250 ml n. di A.I.C. 100208026.

Composizione: ogni flacone contiene per 1 ml: benzilpenicillina procaina 200 ml (equivalente a 200.000 U.I.; diidrosprepromicina solfato 250 mg (equivalente a 100 mg di diidrosreptomicina base); altri componenti: sodio citrato; metile paraidrossibenzoato; sodio formaldeide suffosilato; lecitina; acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni causate da batteri sensibili a penicillina o diidrostreptomicina nei grossi e piccoli animali.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile;

Decreto n. 102 del 20 ottobre 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «IZOVAC HG» vaccino adsorbito inattivato contro la corizia infettiva.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., con sede legale e fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale 00291440170.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml (500 dosi) n. di A.I.C. 100182017.

Composizione: una dose di 0,5 ml contiene: haemophilus paragallinarum (sierotipi A e C) 60 × 10^9; altri componenti: alluminio idrossido; sodioetilmercuriotiosalicilato; soluzione tampone fosfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva delle pollastre contro la corizia infettiva aviare.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 103 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «AMMINOFARMA» (amminosidina solfato) registrazione n. 24007.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8, codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione flacone da 20 ml, soluzione iniettabile per cani e gatti alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. 100252042.

numeri di A.I.C.: alle confezioni di seguito indicate, e già in commercio, viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco segnato:

flacone da 50 ml n. di A.I.C. 100252016;
flacone da 100 ml n. di A.I.C. 100252028;
flacone da 250 ml n. di A.I.C. 100252030.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 104 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «POSTIPOFISI FORTE» registrazione n. 1329 nella confezione flacone da 50 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285, codice fiscale 00592170377.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata «Neurofisin»;

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 ml di prodotto contiene: principio attivo: ossitocina acetato 10 U.I. ossitociche; altri componenti: clorbutanolo, alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione flacone da 100 ml alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 100 ml: n. di A.I.C. 100194024.

Alla confezione già in commercio, flacone da 50 ml, viene assegnato il numero di A.I.C. 100194012.

Decreto n. 106 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «NOVALGINA» soluzione iniettabile nella confezione 5 flaconi da 20 ml registrazione n. 9873.

Titolare A.I.C.: Hoechst AG di Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata in Italia dalla società Roussel-Hoechst-Agrovet S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, codice fiscale 04210710150.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni alle quali viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

1 flacone da 100 ml: n. di A.I.C. 100239021;
5 flaconi da 100 ml: n. di A.I.C. 100239033.

numero di A.I.C.: alla confezione già in commercio viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

5 flaconi da 20 ml: n. di A.I.C. 100239019.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 108 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «PERGOVET 500» soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: società Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 04886390584.

Modifica apportata: denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata «PERGOVET 75».

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

«PERGOVET 75» scatola da 2 fiale liofilizzato + 2 fiale solvente: n. di A.I.C. 100192018.

Decreto n. 109 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «PERGOVET 1000» soluzione iniettabile - registrazione n. 24889/1.

Titolare A.I.C.: società Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 04886390584.

Modifica apportata: denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata «PERGOVET 150».

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

«PERGOVET 150» scatola da 1 fiala liofilizzato + 1 fiala solvente: n. di A.I.C. 100193010.

Decreto n. 110 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «CARDOTEK 30» (ivermectina) nelle seguenti preparazioni e confezioni:

9 compresse 68 mcg: registrazione n. 27153;
9 compresse 136 mcg: registrazione n. 27153/1;
9 compresse 272 mcg: registrazione n. 27153/2;
6 tavolette masticabili 68 mcg: registrazione n. 27153/A;
6 tavolette masticabili 136 mcg: registrazione n. 27153/A1;
6 tavolette masticabili 272 mcg: registrazione n. 27153/A2;
9 tavolette masticabili 68 mcg: registrazione n. 27153/A;
9 tavolette masticabili 136 mcg: registrazione n. 27153/A1;
9 tavolette masticabili 272 mcg: registrazione n. 27153/A2.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico, Inc, Barceloneta Portorico, U.S.A., rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni alle quali viene assegnato il n. di A.I.C. a fianco indicato:

6 compresse da 68 mcg: n. di A.I.C. 100243043;
6 compresse da 136 mcg: n. di A.I.C. 100243056;
6 compresse da 272 mcg: n. di A.I.C. 100243068.

Produttore: le operazioni terminali di blisteraggio e confezionamento della specialità medicinale per uso veterinario della preparazione compresse sono ora effettuate presso l'officina farmaceutica della ditta Paco Puerto Rico, Inc, situata in Canovanas di Portorico.

Il controllo continua ad essere effettuato come precedentemente autorizzato;

numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

9 compresse da 68 mcg: n. di A.I.C. 100243017;
9 compresse da 136 mcg: n. di A.I.C. 100243029;
9 compresse da 272 mcg: n. di A.I.C. 100243031;
9 tavolette da 68 mcg: n. di A.I.C. 100243070;
9 tavolette da 136 mcg: n. di A.I.C. 100243082;
9 tavolette da 272 mcg: n. di A.I.C. 100243094;
6 tavolette da 68 mcg: n. di A.I.C. 100243106;
6 tavolette da 136 mcg: n. di A.I.C. 100243118;
6 tavolette da 272 mcg: n. di A.I.C. 100243120.

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 111 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «TARDOCILLINA» nelle confezioni:

Tardocillina «5» 1 flacone da 40 ml, registrazione n. 21049;
Tardocillina «7,5» 1 flacone da 60 ml, registrazione n. 21049/1.

Titolare A.I.C.: Società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate:

serie e confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della serie Tardocillina «12,5» nella confezione flacone da 100 ml alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. 100244033.

numeri di A.I.C.: alle confezioni di seguito indicate e già in commercio viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

Tardocillina «5» 1 flacone da 40 ml: numero di A.I.C. 100244019;

Tardocillina «7,5» 1 flacone da 60 ml: numero di A.I.C. 100244021.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 112 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «ROSSOVET CARNITINA» nelle preparazioni e confezioni:

soluzione iniettabile:
flacone da 250 ml: registrazione n. 26437;
flacone da 500 ml: registrazione n. 26437;
flacone da 1000 ml: registrazione n. 26437;

orale gel «E»:
10 tubi-siringa 50 g: registrazione n. 26437/A;

orale gel «P.A.»:
10 tubi-siringa 5 g: registrazione n. 26437/B;

orale gocce:
flacone 15 ml: registrazione n. 26437/C.

Titolare A.I.C.: società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate: confezioni: nuova confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione 1 tubo siringa da 15 g della preparazione orale gel «P.A.» per cani e gatti

Alla nuova confezione viene attribuito il numero di A.I.C. 100240062.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

soluzione iniettabile flacone da 250 ml n. 100240011;
soluzione iniettabile flacone da 500 ml, n. 100240023;
soluzione iniettabile flacone da 1000 ml n. 100240035;
orale gel «E» 10 tubi-siringa 50 g n. 100240047;
orale gel «P.A.» 10 tubi-siringa 5 g n. 100240050;
orale gocce flacone da 15 ml n. 100240074.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 113 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinali per uso veterinario:

EQUALAN pasta
siringa da 6,42 g registrazione n. 25528.

IVOMEC iniettabile
flacone a tappo perforabile 50 ml registrazione n. 25153;
flacone a tappo perforabile 200 ml registrazione n. 25153;
flacone a tappo perforabile 500 ml registrazione n. 25153.

TRESADERM gocce
flacone con contagocce da 15 ml registrazione n. 23956.

CURATREM sospensione
flacone uso orale 500 ml registrazione n. 26884.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme B.V. di Haarlem (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme S.p.a. con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni 6, codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dhome S.p.a. con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni 6, codice fiscale 00422760587.

Numeri di A I.C.: alle specialità medicinali appresso elencate vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

EQUALAN pasta
siringa da 6,42 g n. A.I.C. 100196017.

IVOMEC iniettabile
flacone a tappo perforabile 50 ml n. A.I.C. 100197019;
flacone a tappo perforabile 200 ml n. A.I.C. 100197021;
flacone a tappo perforabile 500 ml n. A.I.C. 100197033;

TRESADERM gocce
flacone con contagocce da 15 ml n. A.I.C. 100199013.

CURATREM sospensione
flacone uso orale 500 ml n. A.I.C. 100200017.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 114 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinali per uso veterinario: denominazione, registrazione:

FLUIMETRIL
4 pessari registrazione n. 22902;
40 pessari registrazione n. 22902.

FLUIMASTIN
1 siringa da 10 g con cannula registrazione n. 23977;
4 siringhe da 10 g con cannula registrazione n. 23977.

CARDIOVETE
5 fiale da 10 ml registrazione n. 6301.

NEO-LAXOVETE n. di A.I.C. 100037011
flacone da 200 ml di soluzione

URFAMUCOL INIETTABILE
1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente da 20 ml 100032010

URFAMUCOL INTRAUTERINO
1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente da 50 ml 100032022;
3 flaconi liofilizzato + 3 flaconi solvente da 50 ml 100032034.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica 9, codice fiscale 00691950240.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285, codice fiscale 00592170377.

Produttore: i prodotti medicinali per uso veterinario sono ora prodotti presso l'officina consortile della società titolare dell'A.I.C. sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti sottoindicati vengono assegnati i numri di A.I.C. a fianco indicati:

FLUIMETRIL
4 pessari n. di A.I.C. 100254010;
40 pessari n. di A.I.C. 100254022.

FLUIMASTIN
1 siringa da 10 g con cannula n. di A.I.C. 100255013;
4 siringhe da 10 g con cannula n. di A.I.C. 100255025.

CARDIOVETE
5 fiale da 10 ml n. di A.I.C. 100256015.

Decreto n. 115 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «QUENTAN» (bromessina cloridrato) nelle preparazioni e confezioni:

soluzione iniettabile:
flacone da 50 ml registrazione n. 23047;

polvere:
10 bustine 5 g registrazione n. 23047/A;
barattolo 100 g registrazione n. 23047/A;
barattolo 500 g registrazione n. 23047/A.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria 10, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale, limitatamente alla preparazione soluzione iniettabile nella confezione flacone da 50 ml, sono ora effettuate presso l'officina farmaceutica dott. Karl Thomae GmbH Biberach am der Riss - Germania.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

soluzione iniettabile:
flacone da 50 ml n. di A.I.C. 100250012;

polvere:
10 bustine da 5 g n. di A.I.C. 100250024;
barattolo da 100 g n. di A.I.C. 100250036;
barattolo da 500 g n. di A.I.C. 100250048.

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

I lotti della preparazione soluzione iniettabile già prodotti nell'officina in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 116 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «FLUKIVER» nelle seguenti preparazioni e confezioni:

soluzione orale 5%:
flacone da 1 litro registrazione n. 25557;
flacone da 5 litri registrazione n. 25557;
flacone da 10 litri registrazione n. 25557.

soluzione iniettabile 5%:
flacone da 100 ml registrazione n. 25557/A;
flacone da 250 ml registrazione n. 25557/A;
flacone da 500 ml registrazione n. 25557/A.

Titolare A.I.C.: Janssen Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Pfizer Italiana S.p.a. con sede legale in Roma, via Valbondione 113, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C. trasferimento di rappresentanza: è trasferita alla società Janssen farmaceutici S.p.a. con sede legale in Latina e sede secondaria in Roma, via Castello della Magliana 38, codice fiscale 00962280590 l'autorizzazione ad agire come rappresentante e concessionario per la vendita in Italia della specialità medicinale per uso veterinario in questione.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni di seguito indicate viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

soluzione uso orale 5%:
flacone da 1 litro numero di A.I.C. 100245012;
flacone da litri 5 numero di A.I.C. 100245024;
flacone da 10 litri numero di A.I.C. 100245036.

soluzione iniettabile 5%:
flacone da 100 ml numero di A.I.C. 100245048;
flacone da 250 ml numero di A.I.C. 100245051;
flacone da 500 ml numero di A.I.C. 100245063.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 117 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «TELMIN» (mebendazolo) compresse 100 g nella confezione 1 blister da 10 compresse registrazione n. 24901 e pasta 20% nella confezione siringa da 20 g registrazione n. 24901/A.

Titolare A.I.C.: Janssen Pharmaceutica di Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina s.s. 156 km 50, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale per uso veterinario nella preparazione compresse è ora prodotta anche presso lo stabilimento farmaceutico Janssen Pharmaceutica Ltd di Xian, Shaanxi (Cina), le operazioni terminali e di controllo vengono effettuate dalla società Janssen Pharmaceutica N.V. nello stabilimento di Beerse (Belgio).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni di seguito elencate viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

10 compresse da 100 mg numero di A.I.C. 100259011;
1 siringa pasta da 20 g numero di A.I.C. 100259023.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 118 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «BETABIOTIC» iniettabile nella confezione flacone da 100 ml, registrazione n. 27846.

Titolare A.I.C.: Società industria italiana integratori TREI S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via P. Bembo 12, codice fiscale 0017780350.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta e controllata presso l'officina farmaceutica della ditta IZO S.p.a., con sede in Brescia.

Numero di A.I.C.: alla confezione flacone da 100 ml viene assegnato il numero di A.I.C. 100257017.

94A7101

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la telemedicina.

Con delibera ministeriale 6 maggio 1994 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici di ricerca e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1992) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la telemedicina con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

Tema 2 - Sistemi per l'educazione sanitaria del personale medico non specialistico e della popolazione.

CONSORZIO CUD RICERCHE - Rende (Cosenza).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.000 milioni di lire, di cui 7.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 3 - Sistemi di acquisizione ed elaborazione di immagini radiologiche digitali e per la costruzione di sistemi di consultazione diagnostica.

SAGO S.p.a. Firenze.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 10.500 milioni di lire, di cui 9.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti di cui al precedente articolo 1 verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico - amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui alla legge 55 del 19 marzo 1990 e successive integrazioni e modificazioni, con specifico decreto ministeriale con il quale verrà definito il relativo capitolato tecnico e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il decreto verrà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A7103

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189